



IL COMUNE INFORMA

Fuochi e fumi: sono legali?

Durante il periodo di potatura delle piante, molte persone preferiscono bruciare foglie e rami anziché gestirle come un rifiuto.

Per questo motivo si notano spesso fuochi e fumi, accesi nei campi vicino alle abitazioni e alle strade.

Bruciare residui di potatura potrebbe configurare un'attività di **eliminazione di scarti provenienti da attività agricole e agroindustriali**. A tutti gli effetti, siamo di fronte ad uno smaltimento irregolare di "rifiuti speciali"



Il **testo unico dell'ambiente (art. 182** comma 6 bis, introdotto dal D.L. 91/2014 convertito con L. 116/2014) **consente di**

- raggruppamento e combustione di piccoli cumuli di materiale vegetale (paglia, sfalci e potature)
- nel luogo di produzione
- nel limite di tre metri steri per ettaro al giorno (lo stero è l'unità di misura del volume apparente utilizzata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno).

L'accensione di fuochi all'aperto e dei relativi fumi di combustione è regolamentata da diverse norme, sia locali che nazionali:

NEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO ATTUALMENTE SI APPLICANO LE NORME SOTTO - RIPORTATE

- **Art. 256 del Codice dell'Ambiente** (D.Lgs. n° 152/2006) vieta di bruciare rifiuti di qualsiasi tipo, anche provenienti da attività agricole e agroindustriali.
L'articolo **256 bis** formulato dal Decreto Legge n.136 del 10.12.2013 di riforma dei reati ambientali, introduce il **REATO** di combustione illecita di rifiuti (punito con la **reclusione**) a carico di chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate: le pene previste variano **da 2 a 6 anni** a seconda si tratti di **rifiuti ordinari o pericolosi**.
La pena inoltre può essere **aumentata di un terzo**, se i delitti sono commessi nell'ambito dell'attività di una **impresa** o di un'**attività organizzata**. Il trasgressore sarà chiamato anche a rifondere le **spese di bonifica** dell'area.
- **Art. 59 del T.U.L.P.S.**: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che in mancanza di regolamenti locali specifici, è vietato fare fuochi nei campi e nei boschi prima del 15 Agosto e a meno di 100 metri di distanza da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile.
Durante il processo di combustione chi ha acceso il fuoco ha anche l'obbligo di presenziare ed assistere di persona e con numero occorrente di persone finché il fuoco non sia spento.
- **Art. 20 del Regolamento comunale di Polizia Rurale**: indica le distanze minime dalle proprietà private e dalle pubbliche vie da rispettare nel bruciare ramaglie, erbe stoppie e simili, derivanti dalle attività agricole,
- **Art. 7 Regolamento di Polizia Urbana**: stabilisce che è **VIETATO accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni e a mt. 200 dalle pubbliche vie**, anche se solo di legna, o gettare oggetti accesi nelle strade, cestini e cassonetti, e comunque nei luoghi di passaggio pubblico, nonché bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale. Sono escluse particolari manifestazioni con specifica deroga autorizzata nonché i barbecue e i camini da giardino ad uso domestico;

La sanzione minima prevista per i trasgressori è di 150,00 Euro.



Naturalmente per fuochi, si intende una **Combustione di dimensioni rilevanti**, sia per quanto riguarda la quantità di legna e materiali da ardere, sia per il fumo generato.

Una combustione che deve essere **finalizzata a sbarazzarsi** di una certa quantità di materiali.